DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EMISSIONI E CIRCOLAZIONE DI DETERMINATI STRUMENTI FINANZIARI IN FORMA DIGITALE E DI SEMPLIFICAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE FINTECH

Art. 17

Controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali

Salvo quanto diversamente previsto da ulteriori disposizioni di legge, i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali, anche in forma di chiavi crittografiche private, possono essere controllati esclusivamente dal titolare dello strumento finanziario digitale, oppure dal responsabile del registro, dal gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, dalle banche e dalle imprese di investimento per conto del titolare dello strumento finanziario digitale.

Versione in vigore dal 16 maggio 2023, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech
Estremi	Decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25
Capo	II — Disposizioni comuni per l'emissione e circolazione in forma digitale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-emissioni-e-circolazione-di/art-17-controllo-dei-mezzi-di-accesso-agli-strumenti-finanziari-digitali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it